

22 NOV 2021

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE DOLL. ESENTE DIRITTI



35984/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12719/2015

- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Presidente - Cron. 35984
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - Rep.
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Ud. 04/06/2021
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere - CC
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12719-2015 proposto da:

AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in _____)
_____, che la rappresenta e
difende;

- **ricorrente** -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante
pro tempore, in proprio e quale mandatario della
S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei

2021
2012

Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO
MARITATO;


- **controricorrenti** -

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 2661/2014 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 15/05/2014 R.G.N. 3681/2009;
audita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.





RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 15.5.2014, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato Autotrasporti Pigliacelli s.r.l. a pagare all'INPS somme per sgravi indebitamente fruiti su contratti di formazione e lavoro stipulati con propri dipendenti nel periodo 1995-2001;

che avverso tale pronuncia Autotrasporti Pigliacelli s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura;

che l'INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c. per non avere la Corte di merito ritenuto la sopravvenuta carenza d'interesse alla riforma della statuizione di primo grado per non avere l'INPS impugnato l'autonoma *ratio decidendi* di essa concernente il fatto che, avendo la richiesta dell'ente contenuto generico e non parendo riconducibile ad alcuna delle procedure ordinarie di recupero dei crediti previdenziali, presenterebbe un ulteriore profilo di illegittimità, trattandosi di atto *extra legem*;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2946 c.c., della decisione n. 2000/128/CE, dell'art. 3, l. n. 335/1995, del d.lgs. n. 46/1999, del d.l. n. 5/2008, ed altresì degli artt. 14 e 15 Regolamento CE n. 659/1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'e' followed by a long, sweeping horizontal stroke.



territoriale ritenuto che il termine prescrizione per il recupero dei contributi illegittimamente fruiti sarebbe decennale e non quinquennale;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 88 e 93 Trattato CE, nonché della decisione n. 2000/128/CE, ed altresì di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che la decisione della Commissione europea cit. avesse efficacia diretta nell'ordinamento interno, nonostante non avesse tutti i requisiti essenziali per la sua immediata e diretta applicazione, e comunque per non aver ritenuto che, quand'anche ne fosse provvista, violerebbe i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale in materia di certezza del diritto;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 87, 88 e 93 Trattato CE, della decisione n. 2000/128/CE, del d.lgs. n. 46/1999 e del Regolamento CE n. 2204/2002, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale ritenuto la meritevolezza di tutela del suo affidamento in ordine alla legittimità della fruizione degli sgravi in base alla normativa di legge all'epoca vigente in Italia;

che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 416 c.p.c., 2697 c.c., 87, 88 e 93 Trattato CE, ed inoltre della decisione n. 2000/128/CE e del d.lgs. n. 46/1999, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'e'.



controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito che gravasse su di essa l'onere della prova della legittimità della fruizione degli sgravi;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che la sentenza di prime cure, dopo aver rilevato la genericità della pretesa dell'ente (anche sotto il profilo della mancata indicazione delle autorità cui ricorrere) e la sua asserita non riconducibilità ad alcuna delle forme ordinarie di recupero dei crediti, ha affermato che «potrebbe [...] ritenersi che la richiesta di recupero dell'INPS presenti un ulteriore profilo di illegittimità, trattandosi di un atto adottato con procedure inconsuete, non disciplinato e non discendente da specifici provvedimenti normativi» (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta *in parte qua* a pag. 9 del ricorso per cassazione);

che, risultando il giudicato da un accertamento di fatto e da una correlativa operazione di sussunzione normativa destinata a fissare la regola del caso concreto, deve escludersi che esso possa rinvenirsi in un'affermazione come quella dianzi riportata, trattandosi di affermazione formulata in modo non assertivo, ma dubitativo;

che il secondo motivo è infondato, dovendo ribadirsi che, agli effetti del recupero degli sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune, vale il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero, mentre non possono ritenersi applicabili né il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., atteso che lo sgravio contributivo opera come riduzione dell'entità

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'E' or similar character.



dell'obbligazione contributiva e l'ente previdenziale, che agisce per il pagamento degli importi corrispondenti agli sgravi illegittimamente goduti, non può conseguentemente definirsi attore in ripetizione di indebito oggettivo, né il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, dal momento che, riguardando tale disposizione le sole contribuzioni di previdenza e assistenza sociale e potendo invece l'incompatibilità comunitaria riguardare qualsiasi tipo di aiuto, non è possibile assimilare l'azione di recupero dello sgravio da aiuto di Stato illegittimo e l'azione di pagamento di contributi non versati e applicare analogicamente alla prima il termine di prescrizione proprio della seconda (cfr. in termini Cass. nn. 6671 e 6756 del 2012 e innumerevoli succ. conf., tra le quali, recentemente, Cass. n. 15972 del 2020);

che del pari infondato è il terzo motivo, essendo consolidato il principio secondo cui l'efficacia diretta delle norme comunitarie nell'ordinamento interno si estende anche alle decisioni con cui la Commissione, nell'esercizio del controllo sulla compatibilità degli aiuti di stato con il mercato comune, disponga la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiari l'incompatibilità o ne ordini la restituzione, e comporta l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti amministrativi o negoziali in forza dei quali la misura di aiuto è stata erogata (Cass. n. 15980 del 2010 e succ. conf.);

che infondato è anche il quarto motivo, dovendo darsi continuità al principio secondo cui, pur in presenza nell'ordinamento italiano di norme istitutive di esenzioni analoghe a quelle ritenute contrastanti con il diritto

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'e'.



comunitario e nella conseguente difficoltà di comprendere quali in concreto possano costituire aiuti di stato illegittimi, le imprese che ne siano beneficiarie non possono fare legittimo affidamento sulla loro fruizione ove gli stessi siano stati concessi senza previa notifica alla Commissione, rientrando nella diligenza dell'operatore economico accertare che la procedura prevista per il controllo di regolarità degli aiuti da parte della Commissione sia stata rispettata (Cass. n. 13479 del 2016) e non rilevando in senso contrario eventuali pronunce dei giudici nazionali, ivi inclusa la Corte costituzionale, essendo la valutazione di compatibilità degli aiuti con il mercato comune di spettanza esclusiva della Commissione europea (Cass. n. 6756 del 2012);

che non meno infondato è il quinto e ultimo motivo, spettando al datore di lavoro di dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi (Cass. n. 6671 del 2012);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom and a short horizontal stroke to the right.



oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 4.6.2021.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Bronzini

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziero
Depositato in Cancelleria
oggi, **22 NOV 2021**
- Il Funzionario Giudiziero

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia